

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Il presente Regolamento è stato approvato in data 03/12/2024 con delibera n 50 del Collegio dei Docenti e con delibera n. 153 del Consiglio di Istituto in data 09/12/2024.

Lo stesso lo si ritiene in vigore fino a eventuali modifiche che saranno proposte ed approvate da entrambi gli OOC.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente regolamento nasce dalle deliberazioni emesse dagli OO.CC. dell'I.C. “De Amicis - Giovanni XXIII” sulla base della propria autonomia decisionale prevista dal DPR 275/99 assumendo quanto previsto dalla normativa in materia di valutazione dei comportamenti degli alunni e, in particolare:


1. **DPR 249/1998** (*Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*), come modificato dal **DPR 235/2007** e in vigore dal 2 gennaio 2008;
2. Nota prot. N° 3602 del 31/07/2008 a cura del Dipartimento per l'istruzione – Direzione Generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione (*Chiarimenti in ordine all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e conseguenti modifiche al Regolamento d'Istituto*);
3. **DL 137/2008** (*Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università*) convertito in Legge 169/2008 che recita: art. 2 comma 1 “(...) in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica (...)”; art. 2 comma 2 “a decorrere dell'A.S. 2008/9 la valutazione del comportamento è espressa in decimi”; art. 2 comma 3 “La votazione sul comportamento degli studenti (...) concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a 6/10, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo (...)”
4. **Circolare Ministeriale n.100 dell'11/12/2008** (*Prime informazioni sui processi di attuazione del D. L. n. 137 del 1° settembre 2008, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2008, n. 169*) che recita: art. 2 “(...) tale valutazione [del comportamento degli studenti] deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all'intero periodo scolastico cui si riferisce la valutazione. In tale contesto vanno collocati anche singoli episodi che abbiano dato luogo a sanzioni disciplinari (...) Il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento assume nel contesto della carriera scolastica dell'allievo, richiede che la stessa valutazione venga sempre adeguatamente motivata e verbalizzata sia in sede di svolgimento delle sedute dei consigli di classi ordinari e straordinari, sia soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale”;
5. **D. lgs. 62/2017** (*Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*) che recita: art. 1 comma 3 “La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali”;
6. **DL n. 104/2013** (*Chiarimenti in ordine al divieto di fumo anche all'esterno della scuola purché di pertinenza della stessa. Il divieto di utilizzo è esteso anche all'uso di sigarette elettroniche nei locali chiusi e all'aperto*);
7. **Legge 71/2017** (*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*);
8. Atti di indirizzo del Ministro della Pubblica Istruzione:
 - **Direttiva 05/02/2007**, n. 16 - Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo;
 - **Nota 15/03/2007**, prot. 30/Dip. / sgr. – Linee di indirizzo in materia di utilizzo dei telefoni cellulari e di altri

dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;

- **Direttiva del 30/11/2007** n. 104 – Linee di indirizzo e chiarimenti in ordine alla normativa e tutela della privacy, con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali;
- **CM prot. 0107190 del 19/12/2022** (*Indicazioni sull'utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe*) e allegata relazione (*Sull'impatto del digitale sugli studenti, con particolare riferimento ai processi di apprendimento*);
- **CM prot. 0005274 dell'11/07/2024** (*Disposizioni in merito all'uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione – A. S. 2024-2025*).

Art. 1 - FINALITÀ

1. La scuola rappresenta, insieme alla famiglia, il contesto nel quale promuovere la formazione degli alunni attraverso lo sviluppo di competenze culturali e di cittadinanza ispirate al senso di identità e appartenenza, al rispetto delle regole e delle persone, alla collaborazione e alla responsabilità.
2. L'obiettivo delle norme introdotte con il presente regolamento è quello di realizzare un'alleanza educativa tra famiglie, alunni e operatori scolastici, perché le parti assumano impegni e responsabilità reciproche e possano condividere regole e percorsi di crescita.
3. “I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica”. (art. 4 comma 4^a integrato dall'art.1 comma 2^a del DPR 235/07);
4. I provvedimenti disciplinari previsti dal presente regolamento hanno finalità educative e mirano a rafforzare il senso di responsabilità, a ripristinare la correttezza dei rapporti all'interno della comunità scolastica ove essa sia carente e a recuperare l'alunno, per una serena convivenza, anche attraverso attività a vantaggio della comunità scolastica, in un'ottica di inclusione.
5. **“Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno”**. Esse “tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. **Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.**” (art. 4 comma 5^a integrato dall'art.1 comma 5^a del DPR 235/07);
6. Le sanzioni tengono conto della situazione particolare dell'alunno, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. All'alunno sarà offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica compatibilmente con le risorse disponibili.
7. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto; essa influirà sulla valutazione del comportamento.
8. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
9. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal Consiglio di Classe.
10. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore ai quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studio sono adottate dal Consiglio di Istituto.
11. Qualora il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato, il dirigente scolastico



presenterà denuncia all'autorità competente.

12. Provvedimenti e atti relativi alle sanzioni saranno inseriti nel fascicolo personale dell'alunno e lo seguiranno nel trasferimento ad altra istituzione scolastica e/o nel passaggio ad altro grado di scuola.
13. “La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto salvo quanto disposto in materia di ammissione alla classe successiva in caso di grave insufficienza nella valutazione del comportamento.” (art.1 comma 9-bis DPR 235/07);
14. “Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.” (art. 1 comma 7^a DPR 235/07), salvo quanto disposto nei commi precedenti.
15. Nei periodi di allontanamento superiori o pari a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con l'alunno e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità. In tali periodi, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuoverà un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.
16. Nel nostro istituto le sanzioni disciplinari sono oggetto di monitoraggio ai fini del miglioramento (PDM).

Art. 2 - DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

1. L'istituto garantisce agli studenti i seguenti diritti:

- a) attuazione dell'offerta formativa esplicitata nel PTOF e formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento e un'attenta progettazione didattica personalizzata, le inclinazioni e l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee;
- b) solidarietà tra i suoi componenti e tutela della riservatezza e del rispetto, anche formale, che la scuola richiede per tutto il personale;
- c) adeguata informazione sulle decisioni e le norme che regolano la vita della scuola;
- d) conoscenza di obiettivi e criteri di valutazione dei diversi percorsi formativi;
- e) partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola attraverso un dialogo costruttivo su temi di competenza;
- f) valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che conduca l'alunno a individuare i propri punti di forza e di debolezza per migliorare il rendimento;
- g) iniziative concrete per il recupero delle situazioni di svantaggio e per la prevenzione della dispersione scolastica;
- h) sicurezza e salubrità degli ambienti e servizi di promozione del benessere psico-fisico;
- i) rispetto della vita culturale e religiosa della comunità a cui si appartiene attraverso la promozione di attività di accoglienza e l'educazione interculturale.

2. Gli studenti sono tenuti a rispettare i principi in base ai quali sarà valutato il loro comportamento secondo gli indicatori deliberati dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto, in particolare:

- a) **partecipazione e interesse**: prestare l'attenzione necessaria e richiesta all'attività didattica programmata;
- b) **impegno**: frequentare e presentarsi con puntualità e regolarità alle lezioni portando tutto il materiale necessario; svolgere i compiti, orali e scritti, assegnati e impegnarsi nello studio;
- c) **collaborazione**: condividere con le altre componenti dell'istituto la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura, come importante fattore di qualità della vita della comunità; garantire regolarità delle comunicazioni scuola-famiglia;

- d) **rispetto dei materiali propri/altrui/comuni:** utilizzare correttamente, secondo le procedure prescritte e le norme di sicurezza, le strutture e i sussidi didattici e comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio dell'istituto o altrui;
- e) **rispetto delle regole:** essere educati e rispettosi delle regole scolastiche, senza assumere comportamenti arroganti e prepotenti, in tutti gli spazi della scuola (interni ed esterni) e in ogni momento della giornata scolastica (soprattutto all'entrata, all'uscita e durante l'intervallo); rispettare le scadenze per le giustificazioni delle assenze/ritardi e per la riconsegna dei riscontri; osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti degli ambiti in cui si opera; utilizzare i dispositivi digitali solo con l'autorizzazione del docente; non utilizzare telefono cellulare e dispositivi ad esso connessi;
- f) **relazione con gli altri:** avere nei confronti dei compagni e di tutte le persone con cui si interagisce lo stesso rispetto, anche formale, che si chiede per se stessi; avere cura della propria persona, dell'igiene personale e dell'abbigliamento nel rispetto della convivenza civile; non utilizzare espressioni verbali o compiere atti che mirino deliberatamente a far del male a qualcuno, che offendano la morale e la civile convivenza e che turbino la vita della comunità scolastica.

I provvedimenti disciplinari si applicano nei casi in cui lo studente non si attenga ai propri doveri.

Art. 3 - COMPETENZE

1. In generale, in materia di infrazione del regolamento e di provvedimenti disciplinari, alle varie figure all'interno del sistema-scuola sono attribuite differenti competenze.
2. Ai **docenti** compete:
 - a. riconoscere tutte le situazioni di disfunzione nei comportamenti degli alunni che non aderiscono agli scopi fondamentali della scuola elencati in premessa;
 - b. adottare un provvedimento educativo-disciplinare che contenga in sé quattro principi: **necessità, utilità, efficacia e coerenza**. La coerenza nella scelta di un provvedimento disciplinare (soprattutto per i livelli medio e alto d'infrazione) non dovrà solo tener conto delle scelte all'interno di uno specifico Consiglio di classe, bensì anche delle scelte adottate a livello d'istituto e perciò dagli altri Consigli di classe;
 - c. riconoscere in qualsiasi provvedimento il principale scopo educativo e in questo senso favorire sempre il dialogo e il confronto con l'alunno, le famiglie, i colleghi e il dirigente scolastico. In questo anche essere disponibili a equilibrare e a rivedere la propria azione educativa.
3. Agli **alunni** compete:
 - a. rispettare il regolamento interno della scuola;
 - b. favorire in sé stessi la maturazione del senso di assunzione di responsabilità;
 - c. collaborare a livello di gruppo classe affinché le situazioni d'infrazione siano sempre meno frequenti.
4. Alle **famiglie** compete:
 - a. collaborare e contribuire con i docenti e con il dirigente scolastico per la crescita educativa dei loro figli;
 - b. complementare l'azione educativa della scuola anche nell'evenienza di un provvedimento disciplinare;
 - c. essere propositivi nel rendere il rapporto tra infrazione e provvedimento disciplinare sempre più equilibrato.
5. Al **personale educativo e amministrativo** compete:
 - a. segnalare ai docenti o al dirigente scolastico tutte le situazioni non rispettose del regolamento che coinvolgono singoli alunni o gruppi di loro.
6. Al **dirigente** compete:
 - a. porre a disposizione il suo ruolo arbitrale nella valutazione delle singole situazioni fondando questo sul principio della neutralità;

- b. tenere in grande considerazione che l'assunzione di un provvedimento disciplinare ha sempre un valore di estrema e perciò non è sottovalutabile;
- c. armonizzare, quando possibile, eventuali situazioni di conflittualità tra scuola da una parte, alunni e famiglie dall'altra.

Art. 4 - ORGANI COMPETENTI A DELIBERARE LE SANZIONI

1. A fronte dei comportamenti indicati nell'art. 12, le sanzioni disciplinari sono comminate e/o deliberate dall'organo competente.
2. Per i comportamenti di bassa gravità di cui all'art. 12, hanno competenza a comminare sanzioni i docenti e/o il dirigente scolastico (su proposta scritta del docente o dei docenti che hanno rilevato la mancanza).
3. Per i comportamenti di media gravità di cui all'art. 12, hanno competenza a comminare sanzioni il singolo docente o il Consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico e da questi convocato su proposta scritta del coordinatore o del docente o dei docenti che hanno rilevato la mancanza.
4. Per i comportamenti di alta gravità di cui all'art. 12, hanno competenza a comminare sanzioni il Consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico e da questi convocato su proposta scritta del coordinatore di classe o del docente o dei docenti che hanno rilevato la mancanza; nel caso si voglia allontanare lo studente per un periodo superiore ai 15 giorni dovrà esprimersi il Consiglio di Istituto.

Art. 5 - PROCEDIMENTO D'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

1. L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori è condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione. Le sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età delle/gli alunne/i, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e “vicine” ai comportamenti irregolari, in modo tale da far loro percepire il rapporto causa-effetto che sussiste: comportamento irregolare = sanzione.
2. Nei casi in cui le mancanze non siano gravissime, possono sussistere ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso il diario dell'alunno.
3. Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni da uno a 15 giorni e che devono essere comminate dal Consiglio di classe, va data comunicazione dell'avvio del procedimento alla famiglia dell'alunno, da parte del Dirigente Scolastico.
4. Gli addebiti contestati devono trovare fondamento in circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali. L'alunna/o ha diritto di essere ascoltata/o dal dirigente scolastico e dai docenti di classe congiuntamente. Dell'audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal dirigente scolastico.
5. Il dirigente scolastico, nel tempo intercorrente tra la comunicazione del procedimento e l'audizione, potrà comunicare con i genitori al fine di tentare una concertazione con essi circa gli atteggiamenti comunicativi e comportamentali da tenere verso l'alunno. Ciò allo scopo di ricercare la coerenza educativa ottimale tra scuola e famiglia.
6. Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri alunni, in qualità di parti lese, questi devono essere avvisati, insieme alle loro famiglie, dell'apertura del procedimento come controinteressati.
7. A seguito dell'audizione, potrà seguire, con decisione assunta a maggioranza:
 - a. l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il dirigente ne darà comunicazione agli interessati;
 - b. la proposta al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

Art. 6 - ASSUNZIONE DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE A CURA DELL'ORGANO COLLEGIALE

1. L'Organo Collegiale è convocato entro il termine di tre giorni dal contraddittorio.
2. La deliberazione della sanzione deve contenere specifica motivazione che ha dato luogo al provvedimento; nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla dettagliata motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento dell'alunno nella comunità durante l'anno scolastico.
3. La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data all'alunna/o e/o alla sua famiglia dal dirigente scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni.
4. Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

Art. 7 - ALTRI ASPETTI CONSEGUENTI AI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. I danni arrecati ai beni della scuola o di terzi vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.
2. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione rappresentata dalla famiglia o dalla/o stessa/o alunna/o sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, all'alunna/o è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
3. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene i contatti con l'alunna/o e/o con la famiglia finalizzati alla preparazione al rientro nella comunità scolastica.
4. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in accordo con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola, compatibilmente con le risorse finanziarie e organizzative, promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.
5. Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo. In caso di trasferimento ad altro Istituto, anche in corso d'anno, o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica di iscrizione dell'alunno perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.
6. Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un'/un alunna/o proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il dirigente scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

Art. 8 - IMPUGNAZIONI

1. Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al dirigente scolastico. Il dirigente verifica i fatti ascoltando i docenti interessati, quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta.
2. Avverso i provvedimenti assunti dal dirigente scolastico, è ammesso reclamo all'organo di garanzia interno alla scuola.
3. Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola. L'Organo di Garanzia si pronuncia entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 9 - GLI ORGANI DI GARANZIA

Organo di garanzia interno alla scuola -

- Comma 1: Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche ...omissis... , che decide nel termine di dieci giorni.
- Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto ...omissis... e da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.
- Comma 2: L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta ...omissis... di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Organo di garanzia regionale -

- Comma 3: Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti ...omissis... da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento ...omissis... .
- La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto ...omissis... da tre docenti e da due genitori designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato.
- Comma 4: L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
- Comma 5: Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.241.
- Comma 6: Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
- Comma 7: **L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.**

Art. 10 - ORGANO DI GARANZIA INTERNO ALLA SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO “GIOVANNI XXIII”

Composizione

L' Organo di garanzia interno alla scuola resta in carica per due anni scolastici e si compone di quattro membri:

- il Dirigente Scolastico, che ne assume la presidenza;
- un docente designato dal consiglio di istituto;
- due rappresentanti eletti dai genitori delle classi prime e seconde, su segnalazione del Consiglio d'istituto. In occasione dell'individuazione, dovrà essere nominato un eventuale sostituto, nel caso in cui uno dei membri dovesse essere coinvolto nell'irrogazione di sanzione disciplinare rivolta al proprio figlio.

Procedure per il funzionamento dell'organo di garanzia (ODG)

- Entro due settimane dalle elezioni dei docenti e dei rappresentanti dei genitori il Dirigente convoca per la prima volta l'ODG, per le ulteriori informazioni sui compiti e sugli incarichi interni (segretario e addetto alle comunicazioni con le famiglie).
- Le convocazioni vengono effettuate per raccomandata a mano.
- Il presidente una volta ricevuta, su carta libera, la richiesta d'intervento dell'ODG da parte dell'alunno/a interessato/a, entro tre giorni convoca i componenti per l'esame collegiale del carteggio e delle prove presentate a sostegno della richiesta. La richiesta dell'intervento viene assunta al protocollo riservato alunni.
- Il D.S. convoca tutti i componenti.
- La convocazione, in casi particolarmente gravi e/o che, per la loro natura richiedono decisioni rapide, possono essere effettuate anche nella stessa giornata.
- La seduta non è valida:
 - se il numero dei componenti, D.S. incluso, è inferiore a tre;
 - se manca totalmente una delle due componenti elettive (genitore o docente).
- Se l'ODG non ritiene sufficiente la documentazione fornita per decidere in merito al ricorso, dà mandato al D.S. di convocare, in altra data le parti in causa, compresi gli alunni interessati o i testimoni per ascoltarne rispettivamente le ragioni e le versioni dei fatti.
- Se si tratta di ricorso avverso mancanze o difetti procedurali deve ritenersi sufficiente l'esame della documentazione fornita.
- Entro il termine perentorio di dieci giorni, l'Organo dovrà completare la sua istruttoria ed esprimere una decisione in merito.
- In caso di mancanza di decisione da parte dell'ODG, entro i dieci giorni prescritti dallo Statuto, il Dirigente delibera definitivamente entro e non oltre quindici giorni dall'inizio del procedimento.
- Il verbale di ciascuna seduta è a cura del segretario dell'organo, rientra negli atti riservati ma visionabile dagli aventi causa.
- Tutti gli atti in ingresso e in uscita per l'ODG, devono essere protocollati sul Registro di protocollo riservato agli alunni.

Art. 11 - COMPORTAMENTI DA SANZIONARE E GRADUALITÀ DELLA SANZIONE

I comportamenti che prevedono sanzioni disciplinari sono quelli che prefigurano un mancato rispetto da parte degli studenti dei doveri riportati in premessa e coerenti sia con l'art. 3 dello *Statuto delle studentesse e degli studenti* sia con gli indicatori utilizzati per la valutazione del comportamento.

1. Infrazioni e classificazione delle sanzioni disciplinari

Sulla base del DPR 249/98, modificato e integrato dal DPR 235 del 21 novembre 2007 e della nota Ministeriale n. 3602 del 31 luglio 2008, si riporta una classificazione delle sanzioni disciplinari secondo un crescendo di gravità.

2. Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (art. 4 DPR 249/98-Comma 1).

Le infrazioni che non sono gravi ma che comunque turbano il sereno svolgimento delle lezioni, o infrazioni commesse per la prima volta, vengono comunicate per iscritto ai genitori e danno luogo a sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica.

Si tratta di sanzioni non tipizzate né dal D.P.R. n. 249 né dal D.P.R. n. 235, ma che sono definite ed individuate dal presente regolamento disciplinare d'istituto, insieme alle mancanze disciplinari, agli organi competenti ad irrogare ed alle procedure.

Tali sanzioni sono indicate nell'articolo seguente e sono così riepilogate:

a. ammonizione verbale, ammonizione scritta, senza notifica alla famiglia

comunicazione scritta e/o telefonica alla famiglia con riferimento al comportamento scorretto e convocazione dei genitori;

b. nota disciplinare individuale o di classe (rapporto disciplinare con notifica scritta)

c. nota disciplinare con svolgimento di:

- attività in favore della comunità scolastica o lavori socialmente utili solo per alcune ore (inferiori alla giornata scolastica);
- sospensione dalla frequenza di alcune attività di ampliamento dell'offerta formativa e frequenza di lezioni e attività alternative solo per alcune ore (inferiori alla giornata scolastica).

d. Nel caso di più note o di nota rilevante:

- convocazione dei genitori nel giorno e nell'ora stabiliti dal docente stesso che ne fa annotazione o dal coordinatore del CdC;
- verbalizzazione in CdC da parte del coordinatore;
- procedura per nota più svolgimento di attività alternative e/o socialmente utili per alcune ore prestabilite concordate dalla famiglia;
- procedura per l'allontanamento dalle lezioni di uno o più giorni (fino a quindici) se ripetuto.

e. Più verbalizzazioni influiscono sul voto di comportamento.

3. Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni (Art. 4 DPR 249/98 - Comma 8).

In caso di infrazioni avente una certa gravità come violenza fisica sui compagni, distruzioni di suppellettili di un certo valore, ecc.) o di reiterazione di determinati comportamenti la famiglia viene tempestivamente contattata dal docente coordinatore o dal referente con i rapporti scuola-famiglia per la rimozione immediata del comportamento.

Quindi si dà seguito al procedimento come previsto dal DPR n. 249/98 e 235/2007, nonché dalla nota ministeriale n. 3602 del 31 luglio 2008.

4. Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (Art. 4 DPR 249/98 - Comma 9).

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

- a) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana" (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
- b) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si precisa che l'iniziativa disciplinare

di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

5. Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (Art. 4 - comma 9 bis, DPR 235/07):

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti 3. e 4, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

6. Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter).

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto 4 ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma 9 bis).

E' importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti 2, 3, 4 ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (Comma 9 ter DPR 235/07).

Nel successivo articolo sono schematicamente elencate le infrazioni con le relative sanzioni.

La gravità della sanzione è commisurata alla gravità della mancanza disciplinare ovvero al permanere della situazione di pericolo, alla reiterazione dello stesso ed alla considerazione di circostanze attenuanti o aggravanti.

Art. 12 - MANCANZE DISCIPLINARI, SANZIONI E PROCEDURE

12.1 PARTECIPAZIONE E INTERESSE

Tipologia mancanza	Sanzioni e procedure in ordine di gradualità	Organo
a) Adozione di comportamenti scorretti che determinano difficoltà a svolgere la lezione dei docenti o i compiti/studio degli alunni o che determinano	Richiamo verbale	Docente interessato
	Richiamo verbale da annotare sul registro personale docente (per comportamento reiterato)	Docente interessato
	Annotazione della mancanza sul diario	Docente interessato

disagio ai docenti, ai compagni, al personale ATA sia durante la lezione che durante l'intervallo.	personale dell'alunno a cui farà seguito, anche nella medesima giornata, nota sul registro di classe in caso del protrarsi del medesimo comportamento	
	Comunicazione alla famiglia tramite lettera con indicazione del lavoro aggiuntivo che l'alunno dovrà svolgere in relazione al proprio comportamento	Coordinatore di classe
b) Comportamenti non corretti durante gli spostamenti nell'edificio , in altri spazi o all'esterno della scuola.	Richiamo verbale	Docente interessato
	Annotazione sul RE e sospensione della ricreazione per uno o più giorni secondo il livello della gravità	Docente interessato e coordinatore di classe
	Nota disciplinare sul RE e convocazione formale della famiglia.	Docente interessato coordinatore di classe
	Sospensione dalle lezioni e/o esclusione dalle uscite extrascolastiche e, nei casi più gravi, comunicazione ai Servizi sociali.	Consiglio di classe

12. 2 IMPEGNO (ritardi, uscite anticipate, assenze, materiale, studio, compiti)

Tipologia mancanza	Sanzioni e procedure in ordine di gradualità	Organo
a) Ritardi oltre i cinque minuti e assenze non giustificate tempestivamente (entro 3 giorni) e nei modi previsti	Annotazione sul Registro elettronico e richiamo verbale	Docente prima ora (o seconda, in caso di entrata posticipata).
	Comunicazione ai genitori attraverso il registro Elettronico	Docente prima ora/coordinatore di classe
	Dopo la terza dimenticanza la famiglia sarà contattata telefonicamente per giustificare l'assenza o il ritardo. Nel caso di impossibilità all'acquisizione della stessa, l'alunno non sarà ammesso in classe il giorno successivo.	Coordinatore
b) Uscita non autorizzata dalla classe/o dagli ambienti della scuola	Annotazione sul registro di classe	Docente interessato
	(A partire dalla seconda infrazione) Nota disciplinare sul RE e sospensione dalle lezioni da 1 a 3 giorni ed esclusione da tutte le uscite scolastiche	Consiglio di classe
c) Compiti a casa non eseguiti senza giustificato motivo	Richiamo verbale	Docente interessato
	Annotazione sul registro personale del docente	Docente interessato
	Annotazione mancanza sul diario personale dell'alunno	Docente interessato
	Comunicazione alla famiglia tramite lettera al termine del quadrimestre sulla base delle segnalazioni del Consiglio	Coordinatore di classe
d) Uso o presenza visibile di materiale non pertinente all'attività didattica	Richiamo verbale	Docente interessato
	Sequestro del materiale e restituzione dello stesso al termine della lezione	Docente interessato
	Nota su registro di classe e diario dello studente in caso di reiterazione nei giorni a seguire	Docente interessato

	Per materiale particolarmente pericoloso o sconveniente, immediato ritiro con deposito in Presidenza e convocazione dei genitori da parte del D.S. o suo delegato	Docente interessato
--	---	---------------------

12.3 RISPETTO DEI MATERIALI PROPRI/ALTRUI/COMUNI

Tipologia mancanza	Sanzioni e procedure in ordine di gradualità	Organo
a) Mancato rispetto dell'ambiente: sporcare la classe, i bagni, i laboratori, l'atrio e imbrattare con scritte o disegni banchi, muri, bagni ecc.	Richiamo verbale	Docente interessato
	Nota disciplinare su RE, comunicazione formale ai genitori per convocazione degli stessi ed eventuale azione riparatoria a carico dello studente (se individuato) o da parte della classe, concordata con la famiglia	Consiglio di classe
b) Danneggiamento intenzionale di arredi e attrezzature scolastiche	Contestazione dell'infrazione da parte del docente presente	Docente interessato
	Nota disciplinare sul RE per l'alunno individuato e comunicazione formale alla famiglia per risarcimento pecuniario del danno arrecato da parte dei genitori dell'alunno	Consiglio di classe
	Qualora non venga individuato il responsabile, azione riparatoria a carico dei ragazzi della classe individuata, concordata con le famiglie anche con risarcimento pecuniario del danno arrecato	Consiglio di classe
c) Lancio di oggetti dalle finestre	Nota disciplinare sul RE ed eventuale sospensione dalle lezioni anche per più giorni (a seconda della gravità) per l'alunno individuato	Docente interessato/ Consiglio di classe
	Segnalazione del problema alle famiglie tramite RE nel caso di mancata individuazione del responsabile per la sollecitazione di assunzione di responsabilità personale	Coordinatore di classe
	Indagine condotta dal Dirigente o da un suo delegato per individuare il responsabile e comunicazione alla famiglia e qualora non fosse individuato azione sanzionatoria per l'intera classe da concordare.	Coordinatore di classe Consiglio di classe
d) Uso improprio di sussidi, attrezzature o laboratori	Richiamo verbale allo studente (se individuato)	Docente interessato
	Annotazione sul RE dell'infrazione	Docente interessato
	Comunicazione alla famiglia con indicazione dell'azione riparatoria a carico dello studente (se individuato) o segnalazione del problema alle famiglie della classe tramite RE nel caso di mancata individuazione del responsabile	Consiglio di classe
e) Sottrazione di oggetti altrui	Contestazione da parte del docente e riparazione del danno	Docente presente

	Nota disciplinare sul Re, comunicazione formale ai genitori ed eventuale convocazione degli stessi	Coordinatore di classe
	Deferimento al DS e riparazione del danno	Dirigente/ Consiglio di classe

12.4 RISPETTO DELLE REGOLE

Tipologia mancanza	Sanzioni e procedure in ordine di gradualità	Organo
a) Violazione del divieto di fumo , introduzione a scuola e assunzione di sostanze non lecite, non osservanza delle disposizioni organizzative, di sicurezza e di tutela della salute	Immediata comunicazione ai genitori e convocazione degli stessi	Coordinatore di classe
	Sospensione da 1 a più giorni dalle lezioni	Consiglio di classe
	Per l'introduzione a scuola e per l'assunzione di sostanze non lecite, denuncia alle Autorità competenti	Dirigente
b) Abbandono dei rifiuti e non rispetto della raccolta differenziata	Richiamo verbale e invito alla raccolta del rifiuto	Docente interessato
	Comunicazione scritta alla famiglia	Coordinatore di classe
c) Uso non autorizzato del cellulare o di altri dispositivi elettronici durante l'orario scolastico (esibizione a scuola del cellulare spento)	Ritiro dell'apparecchio e consegna dello stesso a conclusione della lezione	Docente interessato
	Nota sul registro di classe e sul diario dello studente in caso di reiterazione nei giorni a seguire, previa modalità di cui al precedente punto.	Docente interessato
d) Uso improprio del cellulare e della rete Internet legato ad atti di bullismo o associati a condotte lesive della dignità della persona (video, foto, filmati, comunicazioni) anche al di fuori dell'ambiente scolastico e di cui viene data informazione alla Scuola; registrazione di video, foto a compagni e professori.	Comunicazione scritta ai genitori ed eventuale convocazione degli stessi	Coordinatore di classe
	Sospensione immediata di più giorni e denuncia alle Autorità competenti per l'indagine del caso**	Consiglio di classe
	Sospensione immediata di 15 giorni e denuncia alle Autorità competenti per l'indagine del caso**	Consiglio d'Istituto
	Esclusione dagli esami di licenza media (nel caso di alunni di classe terza)	Consiglio d'Istituto

12.5 RELAZIONE CON GLI ALTRI

Tipologia mancanza	Sanzioni e procedure in ordine di gradualità	Organo
a) Atti di bullismo anche attraverso atteggiamenti o forme comunicative subdole che manchino di rispetto a religioni, culture, caratteristiche etniche o individuali nei confronti di compagni, docenti, personale interno o esterno alla scuola	Nota disciplinare sul RE, convocazione della famiglia e azione riparatoria a carico dello studente concordata con la famiglia	Docente interessato e Consiglio di classe
	Denuncia alle Autorità competenti nel caso di mancata collaborazione.	Dirigente Scolastico
	Sospensione dalle lezioni fino a 15 gg.	Consiglio d'Istituto

b) Ricorso al linguaggio volgare o blasfemo (bestemmia) rivolto ai componenti della comunità scolastica	Nota disciplinare sul Re e comunicazione formale alla famiglia	Coordinatore di classe
	Sospensione immediata di più giorni (in caso di atteggiamento reiterato)	Consiglio di classe
c) Comportamento offensivo, intimidatorio e/o prevaricante nei confronti delle persone presenti nella scuola (dirigente, insegnanti, personale ATA, alunni, estranei)	Nota disciplinare sul RE, convocazione della famiglia e scuse immediate alla persona offesa	Docente interessato
	Sospensione immediata di più giorni (in caso di offese gravi e/o ripetute).	Coordinatore di classe
d) Sottrazione di oggetti altrui (furto) ammanchi di materiale	Comunicazione alla famiglia e risarcimento del danno se individuato il responsabile	Coordinatore di classe
	In caso di mancato risarcimento da parte della famiglia, denuncia alle autorità competenti	Consiglio d'Istituto Dirigente scolastico
	In caso di mancata individuazione del responsabile, denuncia alle autorità competenti	Consiglio d'Istituto Dirigente scolastico
e) Aggressione fisica verso i compagni o altre persone anche a scopo difensivo	Nota disciplinare sul RE, comunicazione formale alla famiglia e convocazione della stessa	Docente interessato
	Comunicazione alla famiglia e sospensione dalle lezioni di un giorno con obbligo di frequenza	Consiglio di classe
f) Aggressione fisica verso i compagni o altre persone a scopo provocatorio , anche con impiego di oggetti atti ad arrecare ferite o danni.	Nota disciplinare sul RE, comunicazione formale alla famiglia e convocazione della stessa	Docente interessato
	Comunicazione alla famiglia e sospensione immediata dalle lezioni di più giorni senza obbligo di frequenza	Consiglio di classe
g) Molestie o pressioni psicologiche anche a sfondo sessuale	Sospensione dalle lezioni immediata da 6 a 15 giorni, comunicazione formale alla famiglia ed esclusione dalle uscite extra scolastiche	Dirigente Scolastico
	Relazione ai servizi sociali e al Tribunale per i Minorenni	Dirigente Scolastico
	Sospensione oltre i 15 giorni secondo la gravità e le conseguenze dei fatti accertati	Consiglio di classe

Art. 13. ULTERIORI DISPOSIZIONI

1. Commutazione delle sanzioni

La sospensione può essere commutata, anche a richiesta dello studente sanzionato, in attività a favore della comunità scolastica quali: aiuto in biblioteca, lavori di pulizia dell'ambiente scolastico, collaborazione con il personale scolastico nelle diverse attività.

La commutazione della sospensione in attività utili alla comunità scolastica non sarà possibile nel caso di infrazioni ritenute gravi o reiterate.

2. Sanzioni accessorie

- In caso di violazione del divieto di utilizzo del cellulare e di altre apparecchiature di trasmissione personali, oltre alla sanzione irrogata in base alle disposizioni che precedono sarà sempre applicata la sanzione accessoria del sequestro temporaneo dell'apparecchiatura con restituzione della medesima al termine delle lezioni o, nei casi di recidiva, con riconsegna al genitore appositamente convocato nei

giorni successivi a quello dell'evento.

- b) In caso di alunni diversamente abili che si siano resi protagonisti di violazioni disciplinari potranno essere adottati dal Dirigente Scolastico e dai consigli di classe provvedimenti diversi da quelli indicati che tengano conto delle specifiche caratteristiche della disabilità, anche d'intesa con gli operatori sanitari di riferimento e con le famiglie degli alunni.

3. Attenuanti ed aggravanti

- Costituiscono attenuante:

- la involontarietà;
- il mancato controllo emotivo in relazione alla provocazione ricevuta e all'età dell'alunno;
- la situazione di handicap psichico;
- l'immediato e leale riconoscimento della gravità dell'infrazione.

- Costituiscono aggravante:

- la volontarietà;
- la recidiva;
- il reiterare comportamenti sanzionabili anche di diverso tipo con provvedimenti a carico dell'alunno;
- l'aver commesso la mancanza in situazione pericolosa, nei laboratori e/o durante le visite guidate, i viaggi d'istruzione, le attività all'esterno.

4. Nota di classe

È comminata per infrazioni che riguardano l'andamento generale della classe e comportamenti in cui non sia ravvisabile un singolo responsabile ma tutti gli alunni della classe.

Si procederà con la verbalizzazione della nota disciplinare collettiva sul registro elettronico.

Potrà essere comminata dal:

- Docente che ha rilevato l'infrazione.
- Coordinatore.
- Dirigente
- Consiglio di classe e singolarmente ciascuno dei suoi componenti (esclusa la componente genitori).

5. Presenza di più note

Il CDC può disporre:

- nota disciplinare con svolgimento di attività alternative e socialmente utili per alcune ore prestabilite e concordate con la famiglia.
- l'allontanamento di uno o più giorni dalle attività didattiche, seguendo la procedura per l'allontanamento dalle lezioni.

Più verbalizzazioni influiscono sul voto di comportamento.

6. Nota disciplinare con la sanzione di svolgimento di attività utili o alternative

- Procedura

In casi particolari con la nota disciplinare potranno essere comminate dal consiglio di classe le seguenti



**I.C. De Amicis
Giovanni XXIII**
Acquaviva delle Fonti (BA)

Istituto Comprensivo “De Amicis - Giovanni XXIII”

Via Palombella, 1 - 70021 Acquaviva delle Fonti (BA) - Tel. 080.761013 - 080.761314

www.icdeamicisgiovanni23.edu.it
baic89400e@istruzione.it
baic89400e@pec.istruzione.it
C.F. 91121590722
Codice Meccanografico BAIC89400E



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D.G. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

PER LA SCUOLA-COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

sanzioni in ordine di gravità e successione:

1° : attività in favore della comunità scolastica o lavori socialmente utili;

2° : sospensione dalla frequenza di alcune attività di ampliamento dell'offerta formativa e frequenza di lezioni e attività alternative per alcune ore.

Organo competente:

- Per la nota disciplinare procede il docente che ha rilevato l'infrazione, il coordinatore, il Consiglio di Classe o ciascuno dei suoi componenti (esclusa la componente genitori)
- Per la nota con richiami ad altre attività procede il consiglio di classe in seduta ordinaria anche con la sola presenza dei docenti o il Consiglio di Classe straordinario se richiesto con segnalazione motivata dal docente che ha rilevato l'infrazione, la richiesta va effettuata con relazione scritta da parte del docente che ha constatato l'infrazione.

Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia da parte di chiunque abbia interesse (genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione, la sanzione è applicata non prima del sedicesimo giorno in assenza di ricorsi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Valeria Brunetti